



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

Autostrada del Brennero S.p.A.

lavori di rifacimento dell'impianto carburanti e di adeguamento degli impianti accessori di piazzale dell'area di servizio Laimburg ovest (BZ)

Informazioni sulla gara	
ID	34
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	45233210-4
Protocollo:	12/2020
CIG:	83582451F9
CUP:	J34E16000580005
Tipo di fornitura:	Lavori
RUP:	GIORGIO VIVALDI
Per richiedere informazioni:	Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare d'Appalto Telefono: +39 0461 212710 E-mail: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it
Stato:	In svolgimento
Soggetto aggiudicatore:	Autostrada del Brennero S.p.A.
Centro di costo:	Direzione Tecnica Generale
Destinatario fornitura/servizio:	Direzione Tecnica Generale

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	1.999.671,02 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	1.955.087,15 €
Oneri:	44.583,87 €
Garanzia fideiussoria:	39.993,42 €

Criterio di valutazione dell'offerta economica	
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta economica	1.2 Proporzionalità inversa sul ribasso
Punteggio massimo da attribuire all'offerta economica	30

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	17 luglio 2020 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	11 settembre 2020 17:00:00
Data scadenza:	16 settembre 2020 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Dichiarazione generale
Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
Codice PassOE
Attestazione SOA
Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO
Modulo dati
Dichiarazione subappalto
Documento/i d'identità
Eventuale ulteriore documentazione

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Documento/i d'identità

Documentazione gara
Bando di gara
Disciplinare di gara
allegato al disciplinare tabella CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
Progetto
Informativa sul trattamento dei dati personali nelle procedure di gara
rettifica e proroga dei termini

Chiarimenti**Domanda****Risposta**

Rileviamo dagli importi attribuiti alle due categorie OG11 e OG3 che i costi per la sicurezza sono stati integralmente inseriti solo nella prima delle due categorie: riteniamo che ciò rappresenti un refuso, in quanto anche le attività ricadenti nella categoria OG3 debbono necessariamente sostenere costi ai fini della sicurezza in cantiere. Vorremo pertanto vostra conferma su questa assunzione e di conseguenza sapere in base ai vostri calcoli se l'importo dei costi per la sicurezza può essere attribuito in maniera proporzionale sulle due categorie nella seguente misura: Categoria Importo Incidenza OG.11 28.533,68 € 64 % OG.3 16.050,19 € 36 % TOTALE 44.583,87 € 100 % Questo anche ai fini di una corretta impostazione di eventuale RTI.

La risposta è negativa. Come si evince dall'articolo 2 del Capitolato speciale d'appalto - parte prima, i costi della sicurezza sono stati ricondotti nell'ambito della categoria OG11.

Domanda**Risposta**

ATTENZIONE:LA PRESENTE E' STATA INVIATA ANCHE TRAMITE PEC (a22@pec.autobrennero.it) Facendo seguito alla replica del 24 luglio scorso relativa al nostro quesito sull'attribuzione dei costi della sicurezza, siamo con la presente a rappresentarVi che essa è in palese contrasto con quanto da Voi indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Computo Metrico degli oneri di sicurezza i quali costituiscono, a tutti gli effetti di legge, documenti contrattuali. La Stazione Appaltante ha l'obbligo, in virtù delle specifiche previsioni dettate dal D.Lgs 81/2008 al quale il D.Lgs 50/2016 espressamente rinvia, di indicare nei documenti di gara gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso includendo "idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l'indicazione specifica di quelli da interferenze" [Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 3/2015, richiamata anche dal Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 16/2016]. Orbene, i costi della sicurezza così quantificati rappresentano i costi delle misure preventive e protettive dai rischi interferenziali contenute del PSC nei cantieri di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i.: l'attuazione del PSC comporta alcune spese che devono essere considerate supplementari rispetto a quanto previsto dal contratto in quanto non direttamente finalizzate all'esecuzione dell'opera, da determinarsi a corpo o a misura, ai fini di un riconoscimento di un giusto ed equo ristoro per l'assolvimento delle prescrizioni contenute nel PSC, redatto dalla stessa Committente. Nel caso in esame, sia il computo metrico che il PSC evidenziano prescrizioni non inerenti esclusivamente alla categoria impiantistica OG11 ma, altresì, alla categoria scorporata OG3. Analizzando i citati documenti contrattuali è innegabile riscontrare che il PSC prevede, all'articolo 4.2, rischi concernenti le lavorazioni computate nella categoria OG3 e riscontrabili nel

Computo Metrico Estimativo dei lavori (a mero titolo esemplificativo citiamo scavi, asfalti, cordonate e recinzioni, posa segnaletica orizzontale e verticale, installazione di recinzione e new jersey ecc ..) per i quali è fornita una dettagliata descrizione del rischio per l'operatore economico nel citato articolo. Pertanto, essendo tali rischi previsti espressamente nel PSC, gli stessi sono meritevoli di ristoro economico da quantificarsi a cura della Stazione Appaltante ai sensi della succitata sentenza [Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 3/2015, richiamata anche dal Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 16/2016]. Inoltre, analizzando analiticamente il Computo Metrico relativo agli oneri della sicurezza è evidente che i medesimi sono riconducibili ad entrambe le tipologie di lavorazione (OG11 e OG3), in quanto inerenti alla protezione dell'area di cantiere, ai dispositivi di protezione individuale ed alle misure antincendio: è chiaramente condivisibile che tale misure di sicurezza ed il relativo riconoscimento è relativo ad entrambe le lavorazioni previste in appalto, in quanto competono al cantiere "nella sua globalità"; si può inoltre aggiungere che – di norma – è l'impresa edile (ovvero quella in possesso della cat. OG3) a farsi carico dell'allestimento ai fini della sicurezza del cantiere organizzando recinzioni, segnalazioni, baraccamenti, etc.. Tutto ciò premesso, attribuire – in modo del tutto arbitrario – l'intero importo degli oneri di sicurezza alla categoria prevalente OG11, ribadiamo, che a nostro avviso sia palesemente errato, in quanto non viene previsto alcun ristoro per i rischi previsti dal PSC per le lavorazioni classificate in categoria OG3. Ciò comporta inevitabilmente: 1. Un ingiustificato "sbilancio" e sovrastima della categoria OG11 precludendo – di fatto – la partecipazione alle imprese in possesso di idonea attestazione SOA nella citata categoria superspecialistica, qualora i relativi oneri della sicurezza vengano conteggiati nel modo corretto, con conseguente lesione della libera e trasparente concorrenza; 2. Allo stato di fatto, codesta Stazione Appaltante non ha riconosciuto alcuna somma a ristoro delle prescrizioni relative ai rischi delle lavorazioni di cui alla categoria OG3, pur avendo accertato la loro esistenza in quanto dichiarati nel PSC, dalla medesima redatto. Pertanto, gli oneri della sicurezza sono, di fatto, sottostimati e motivo di contenzioso. Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno e corretto riparametrare proporzionalmente fra le due categorie indicate nel disciplinare gli oneri della sicurezza in esso espressi. Certi di positivo riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

I costi per la sicurezza sono stabiliti, ai sensi di legge, in modo analitico tenendo in considerazione tutti i lavori previsti nell'ambito dell'appalto. Anche in considerazione del fatto che parte delle prestazioni da eseguirsi ai fini della gestione del cantiere in condizioni di sicurezza riguarda più categorie di lavori, i relativi costi sono stati attribuiti alla categoria prevalente OG11.

Domanda

Risposta

nel caso di presentarsi in ATI del tipo verticale, in merito alla fatturazione, come funziona?

<p><i>il mandante fattura alla mandataria e poi quest'ultima fattura tutto alla committente? Sia il mandante che il mandatario, possono fatturare rispettivamente alla committente? Se il mandante e il mandatario fatturano direttamente, ognuna deve emettere le fatture rispettando le percentuali previste nell'accordo ATI?</i></p> <p><i>Le fatture dei vari SAL, con quale dicitura e specifica devono essere emesse?</i></p>	<p>In caso di RTI verticale le singole associate potranno emettere ciascuna la propria fattura relativamente ai lavori di competenza eseguiti.</p>
Domanda	Risposta
<p><i>Non essendo noi la Capogruppo, ma avendo le credenziali del portale, possiamo caricare tutto noi la documentazione per l'offerta, oppure la Capogruppo dovrà richiedere personalmente le credenziale del portale?</i></p>	<p>La risposta è negativa. Per motivi di interfaccia con la stazione appaltante la presentazione dell'offerta mediante la piattaforma telematica dovrà avvenire a cura dell'Impresa capogruppo tramite registrazione alla piattaforma medesima e successiva abilitazione delle credenziali per accedere all'area riservata.</p>
Domanda	Risposta
<p><i>Volendo inserire nelle lavorazione un'altra Azienda che non supererà il 20% delle stesse, dovrà presentare documenti? Se si, quali?</i></p>	<p>La risposta è positiva. Trova applicazione l'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010.</p> <p>Si veda l'art. 7 <i>Requisiti di partecipazione</i> del Disciplinare.</p>
Domanda	Risposta
<p><i>siamo a chiederVi il seguente chiarimento: E' possibile fornire il compressore dell'impianto METANO, con protezione con struttura in ferro zincata e lamiera di tamponatura verniciata anziché eseguire il ricovero in cemento come previsto?</i></p>	<p>La risposta è negativa. Il fabbricato adibito al ricovero del compressore metano deve essere realizzato con le specifiche di progetto.</p>
Domanda	Risposta
<p><i>Si chiede se il possesso di OG11 in categoria III sia sufficiente al soddisfacimento dei requisiti per tale categoria, considerata la possibilità di un subappalto sino al 30% di tale categoria.</i></p>	<p>La risposta è negativa. In considerazione dell'appartenenza della categoria prevalente OG11 all'elenco delle opere di cui al comma 11 dell'art. 89 e del divieto di ricorso all'avvalimento in esso contenuto, l'operatore economico potrà fare ricorso all'istituto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.</p>

Criteria punteggi documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
T.1 - MODALITA' ESECUTIVE DEL LAVORO	
T.1 - MODALITA' ESECUTIVE DEL LAVORO	16.00
Totale criterio	16.00
T.2 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	
T.2.1 - Organigramma di cantiere	6.00
T.2.2 - Direttore tecnico di cantiere	5.00
T.2.3 - Capocantiere	5.00
Totale criterio	16.00
T.3 - QUALITA' DELLE OPERE	
T.3.1 - gestione di self-service degli impianti GPL e metano	10.00
T.3.2 - Controllo accessi alla viabilità gasbotte dell'impianto GPL	6.00
T.3.3 - Modalità di esecuzione delle analisi chimiche e geomeccaniche in campo	6.00
Totale criterio	22.00
T.4 - GARANZIE	
T.4 - GARANZIE	6.00
Totale criterio	6.00
T.5 - RIDUZIONE TEMPI DI ESECUZIONE	
T.5 - RIDUZIONE TEMPI DI ESECUZIONE	10.00
Totale criterio	10.00
Totale	70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
CRITERIO T.1
SUB-CRITERIO T.2.1
SUB-CRITERIO T.2.2
SUB-CRITERIO T.2.3
SUB-CRITERIO T.3.1
SUB-CRITERIO T.3.2
SUB-CRITERIO T.3.3
CRITERIO T.4
CRITERIO T.5
Documento/i d'identità